

# CODICE DEONTOLOGICO DEI CHINESIOLOGI ASSOCIATI ALL'UNIONE NAZIONALE DEI CHINESIOLOGI

## TITOLO I – DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

### Art. 1. PRINCIPI GENERALI

1. Le disposizioni contenute nel presente codice deontologico individuano i doveri comportamentali e professionali che il chinesiologo associato all'UNC deve rispettare nell'esercizio della propria attività professionale e nella propria condotta generale, in modo da conseguire e conservare a sé e all'intera categoria professionale l'onorabilità, il decoro, la stima e la considerazione del pubblico e dei colleghi, nonché degli esercenti altre professioni con cui il chinesiologo o chi si avvale della sua professionalità entri in contatto.

2. Ogni comportamento che costituisca o comunque si risolva, anche indirettamente, in una violazione della lettera di alcuna delle disposizioni contenute nel presente codice deontologico, o che comunque contravvenga allo spirito e alla finalità di esso o di alcuna delle singole disposizioni, in modo da compromettere gli interessi di cui al comma 1, costituisce illecito disciplinare, ed è fonte di responsabilità disciplinare per il chinesiologo associato all'UNC, secondo le disposizioni dello Statuto e del presente codice.

3. Nessun chinesiologo può essere soggetto a sanzione disciplinare se non per violazione di una o più delle disposizioni contenute nel presente codice o nello statuto dell'UNC o in altro atto dell'U.N.C. che preveda espressamente un obbligo o un divieto deontologico sanzionabile in sede disciplinare; nessun chinesiologo può essere sottoposto a sanzione disciplinare per un'azione od omissione se, al tempo in cui avvennero, non erano previste come illecito disciplinarmente sanzionabile o nel momento in cui dovrebbero essere sanzionate non sono previste come illecito disciplinarmente sanzionabile; nessun chinesiologo può essere soggetto a sanzione disciplinare senza essere preventivamente sottoposto a procedimento disciplinare, secondo le procedure stabilite dalle norme poste dall'UNC.

4. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente codice deontologico sono sanzionate se i fatti o le omissioni sono commessi con dolo o colpa, rispettivamente intesi come coscienza e volontà del fatto o dell'omissione e delle sue conseguenze, ovvero come negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ivi comprese le regole poste dagli organi dell'UNC e accettate dall'associato con l'atto dell'iscrizione.

5. Le sanzioni irrogate per le violazioni accertate sono commisurate alla gravità del fatto e all'intensità del dolo o al grado della colpa e a tutte le conseguenze, individuali e collettive, che la violazione ha comportato, tenuto conto anche della condotta precedente e successiva al fatto per cui è giudizio, delle eventuali violazioni già giudicate e accertate in passato a carico dell'associato e di ogni altra circostanza utile per la formulazione di un giudizio equo e ragionevole.

### Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI TENUTI ALL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI.

1. L'obbligo di osservanza delle disposizioni contenute nel presente codice interessa tutte le categorie di associati all'UNC e non cessa con la eventuale sospensione, cautelare o sanzionatoria, dell'associato all'UNC, ma solo con la radiazione o con la cessazione dell'iscrizione per volontaria rinuncia o mancata rinnovazione.

## TITOLO II - RAPPORTI COL PUBBLICO E CON I TERZI IN GENERALE

### **Art. 3. SCOPO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE: DOVERE DI AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO E LA CONSERVAZIONE DELLA OTTIMALE CONDIZIONE FISICA.**

1. Il chinesiologo ha il primario e fondamentale dovere di agire ed adoperarsi affinché l'attività professionale sia esclusivamente finalizzata e, nei limiti del possibile, efficacemente persegua, la conservazione e il miglioramento della condizione e dell'efficienza fisica ed eventualmente agonistica di chi si affida all'attività stessa, rendendola quanto più possibile vicina al livello massimo e ottimale, tenuto conto dell'età, dello stato di salute complessiva e di tutti gli altri fattori e parametri che influenzano il perseguimento di detto risultato.

2. Nel perseguire gli scopi di cui al comma 1, l'attività professionale deve essere improntata a criteri di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia delle scelte e delle azioni del chinesiologo.

### **Art. 4. DOVERE DI LEALTA', CORRETTEZZA, PROBITA', INTEGRITA' E DECORO.**

1. Il chinesiologo deve conformare il proprio comportamento a irrepreensibili principi e criteri di lealtà nei confronti del pubblico che si avvale della sua professionalità, dei colleghi e di qualsiasi altro soggetto con cui il chinesiologo entri in contatto nell'esercizio dell'attività professionale.

2. In particolare, l'agire professionale deve percettibilmente essere improntato a criteri di correttezza e probità e deve essere rivolto all'esclusiva tutela dei soggetti che si affidano al professionista.

3. Il chinesiologo ha inoltre il dovere di conformare ogni propria attività, e ogni proprio comportamento anche estraneo alla sfera professionale, a criteri di integrità e decoro.

### **Art. 5. FACOLTA' E DOVERI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI CORRETTEZZA DELLA COMUNICAZIONE.**

1. Il chinesiologo ha il diritto di informare il pubblico destinatario della sua attività circa i settori di specializzazione in cui essa viene esercitata, gli obiettivi e le finalità di essa, circa i suoi titoli di specializzazione, i corsi di studio, di approfondimento e di specializzazione da lui seguiti, i mezzi tecnici e i materiali di cui egli si avvale nell'esercizio professionale e ogni altro fatto o dettaglio utile per una più informata e consapevole scelta da parte del pubblico.

2. Nell'esercizio delle facoltà di cui al comma precedente, il chinesiologo si conforma a principi di veridicità e correttezza dell'informazione, evitando accuratamente toni inadeguati al decoro professionale ed astenendosi, nell'illustrazione degli effetti benefici dell'attività professionale, dall'esaltazione eccessiva e gratuita di essi e dalla promessa di risultati strabilianti atta a carpire la buona fede del pubblico.

3. E' fatto espresso divieto al chinesiologo, nell'esercizio della facoltà di informazione, di divulgare a terze persone l'identità di soggetti che si sono avvalsi della sua attività professionale, salvo espresso consenso scritto degli interessati.

4. E' in ogni caso consentito al chinesiologo, nel rispetto del principio di veridicità, di divulgare fatti e dettagli della propria attività, modalità di essa e risultati ottenuti, anche a scopo scientifico e didattico, omettendo con ogni cura la diffusione di qualsiasi riferimento che possa, anche in modo indiretto o deduttivo, permettere di risalire ai soggetti che di essa si sono avvalsi.

### **Art. 5. DOVERE DI DILIGENZA, COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.**

## **OBBLIGO DI FORMAZIONE PERMANENTE.**

1. Il chinesiologo deve svolgere l'attività professionale con la massima diligenza possibile, e comunque adeguata alle necessità del caso concreto, tanto nella scelta quanto nell'esecuzione dell'attività, così come nell'uso degli eventuali mezzi tecnici all'uopo necessari.
2. Il chinesiologo deve svolgere l'attività professionale nei limiti della competenza che ha acquisito, sulla base dei suoi titoli di studio e di specializzazione o approfondimento, nonché sulla base dell'esperienza professionale maturata.
3. E' fatto obbligo al chinesiologo di curare l'aggiornamento professionale, secondo le disposizioni adottate dagli organi direttivi dell'UNC, e comunque in modo adeguato e proporzionale alle esigenze dettate dall'attività professionale svolta e alle problematiche affrontate nell'abito di essa.
4. Con l'iscrizione all'UNC e l'acquisizione del titolo di chinesiologo, questi accetta e adempie gli obblighi di formazione permanente che conseguono al riconoscimento della qualifica professionale.

## **Art. 6. DOVERE DI RISERVATEZZA.**

1. Il chinesiologo deve mantenere la più rigorosa riservatezza sull'identità delle persone che si avvalgono della sua professionalità, sulle loro condizioni psicofisiche, sull'attività professionale di cui esse si avvalgono e su ogni altro dettaglio inerente i rapporti con le persone stesse.
2. Sono fatti salvi gli eventuali obblighi di comunicazione derivanti dalla legge penale, ed è comunque consentita l'attività di divulgazione di cui all'articolo 4 comma 4 del presente codice.

## **Art. 7. DOVERE DI EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE.**

1. Il chinesiologo agisce in modo di evitare accuratamente conflitti di interesse che possano pregiudicare la sua indipendenza e la sua libertà di azione e di giudizio nei confronti di chi si avvale della sua professionalità, dei colleghi, degli esercenti altre professioni, delle autorità e di terzi in genere.

## **TITOLO III - RAPPORTI CON I COLLEGHI E CON L'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 8. DOVERE DI CORRETTEZZA, COLLABORAZIONE E LEALTA'. DOVERE DI OSSERVANZA DI NORME E PROVVEDIMENTI. CANCELLAZIONE.**

1. Il chinesiologo impronta i propri rapporti con i colleghi alla massima e incondizionata correttezza e lealtà, ed è tenuto a valutare la collaborazione con il collega che chieda la sua assistenza, potendola rifiutare solo per un giustificato motivo.
2. Il chinesiologo ha il dovere di osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei provvedimenti dell'U.N.C. .
3. Il Consiglio Nazionale, o, ai sensi dell'art. 39 comma 1 n. 4) dello Statuto, il Presidente Nazionale, può disporre, a titolo di misura amministrativa non disciplinare, la cancellazione dall'elenco o dal registro previsti dallo Statuto dell'U.N.C.
  - 1) Nei casi d'incompatibilità
  - 2) Quando è venuto a mancare uno dei requisiti per l'iscrizione indicati nello statuto, salvo i casi di radiazione
  - 3) Quando il soggetto, già iscritto, pur avendo manifestato l'intenzione di rinnovare l'iscrizione, non ha effettuato i versamenti previsti.

La cancellazione ha effetto a partire dal momento della notifica del provvedimento all’interessato, il quale, entro quindici giorni da detto momento, può proporre reclamo al collegio dei probiviri, il quale decide il reclamo dopo avere sentito l’interessato che ne abbia fatto richiesta.

## TITOLO IV- RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI E CON ESERCENTI ALTRE PROFESSIONI

### Art. 9. DOVERI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI E DEI DIPENDENTI.

1. Il chinesiologo è tenuto a rapportarsi con correttezza e lealtà nei confronti di collaboratori e dipendenti; in particolare, verso questi ultimi, egli è tenuto alla gestione del rapporto di lavoro nel più assoluto rispetto di tutte le normative di legge, di contratto collettivo e individuale e di altro rango, nonché di tutti i provvedimenti di autorità pubbliche che dettino disposizioni a riguardo.

2. Ove il collaboratore o dipendente sia a propria volta chinesiologo, entrambi sono obbligati a tenere in considerazione la preparazione e competenza del collega, a riconoscere la sua indipendenza di giudizio tecnico e professionale, a consentirgli, e, se necessario, a incentivarlo verso l’adeguato sviluppo e approfondimento delle proprie conoscenze e della propria cultura professionale, anche permettendogli l’uso degli equipaggiamenti tecnici e dei supporti formativi a disposizione, e a non ostacolare in alcun modo, neppure indiretto, l’evoluzione e il progresso professionale del collega, ad evitare ogni pubblico atteggiamento concorrenziale che travalichi la ragionevole e opportuna misura.

### Art. 10. RAPPORTI CON ESERCENTI ALTRE PROFESSIONI.

1. Nella gestione dei rapporti con esercenti altre professioni, occasionati dall’attività professionale, il chinesiologo offre ed esige l’incondizionata collaborazione, corretta, leale e rispettosa delle reciproche competenze, la massima diligenza e accuratezza professionale ad esclusiva tutela dell’interesse del pubblico che si avvale della sua professionalità e della impeccabile reputazione del singolo chinesiologo e dell’intera classe professionale.

## TITOLO V – SANZIONI DISCIPLINARI E MISURE CAUTELARI

### Art. 11. SANZIONI DISCIPLINARI E MISURE CAUTELARI.

1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente codice sono intese a sanzionare, nel rispetto dell’art. 1 del codice stesso, l’accertata violazione di alcuno dei doveri del chinesiologo.

2. Le misure cautelari sono intese a prevenire, limitare o impedire la protrazione del verificarsi di pregiudizi e danni, di qualunque genere, connessi con l’esistenza, a carico di un chinesiologo, di un procedimento penale o di un procedimento disciplinare.

### Art. 12. CENSURA.

1. La censura è sanzione disciplinare consistente nel biasimo formale al chinesiologo per un suo comportamento contrario alle norme deontologiche e nell’ammontimento a mantenere, per il futuro una condotta scrupolosamente ossequiente alle regole di comportamento professionale.

2. La censura è irrogata mediante comunicazione scritta in forma di raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al domicilio professionale e all’indirizzo di residenza del chinesiologo, nei casi in cui il comportamento del soggetto sanzionato, pur violativo dei doveri deontologici, non abbia cagionato pregiudizi irreparabili e permanenti, e quelli eventualmente causati siano stati riparati dall’interessato prima della pronuncia disciplinare.

## **Art. 13. SOSPENSIONE.**

1. La sospensione è la dichiarazione di impossibilità temporanea di svolgere la professione o l'attività di chinesiologo sotto le insegne dell'Associazione. Essa è irrogata in casi di violazioni di gravità tale da non consentire l'allontanamento permanente dell'interessato dalla compagine associativa.
2. Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano la sospensione dall'esercizio della professione:
  - a) L'interdizione dai pubblici uffici per la durata non superiore ai tre anni, salvo che non si renda necessaria la radiazione;
  - b) Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste nell'articolo 215, comma terzo numeri 1,2,3 del codice penale;
  - c) L'emissione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali di natura detentiva previste dal codice di procedura penale;
3. La sospensione ha durata variabile, a seconda della gravità dell'illecito, da cinque giorni a tre anni.

## **Art. 14. RADIAZIONE. RADIAZIONE DI DIRITTO.**

1. La radiazione è la dichiarazione di impossibilità definitiva di svolgere la professione o l'attività di chinesiologo sotto le insegne dell'associazione.
2. La radiazione è pronunciata contro il chinesiologo che, con la sua condotta, abbia gravemente compromessa la propria reputazione e la dignità della professione, in modo tale da imporre l'allontanamento permanente dell'interessato dalla compagine associativa.
3. La condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio oppure per un altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore al minimo di due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto.
4. Importano parimenti la radiazione di diritto:
  - a) L'interdizione dei pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una eguale durata;
  - b) Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
  - c) la condanna definitiva per un qualsiasi reato commesso in relazione all'attività professionale o in occasione di essa, o all'appartenenza e all'esercizio delle funzioni inerenti a una carica nell'associazione, o in occasione di esse.
5. La radiazione di diritto deve comunque essere pronunciata all'esito di regolare procedimento disciplinare.

## **Art. 15. SOSPENSIONE CAUTELARE.**

1. La sospensione, a titolo cautelare, può essere disposta nei confronti dell'iscritto che venga a

trovarsi in una qualsiasi situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'appartenenza all'associazione o con l'esercizio della professione di chinesiologo, e cessa nel momento in cui l'iscritto ha rimosso detta situazione o in cui le sue dimissioni dall'associazione sono effettive.

2. Resta ferma la facoltà di infliggere la misura della sospensione a titolo sanzionatorio, anche in proseguimento di quella applicata in via cautelare, una volta rimossa la situazione di incompatibilità o conflitto di interessi.

3. La situazione di incompatibilità o conflitto di interessi dell'iscritto con l'appartenenza all'associazione o con l'esercizio della professione di chinesiologo deve essere sempre valutata in concreto, relativamente alle circostanze in cui essa sorge e in cui si manifesta.

## TITOLO VI – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

### Art. 16. COMPETENZA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il collegio dei probiviri è competente a procedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti all'associazione.

2. Il consiglio nazionale è competente a conoscere dei reclami avverso le decisioni del collegio dei probiviri.

### Art. 17. ASTENSIONE E RICUSAZIONE

1. I membri del Collegio dei Probiviri e, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 18 comma 6 del presente codice, quelli del consiglio nazionale, devono astenersi dal giudizio quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Collegio, se necessario, con l'intervento dei membri supplenti.

3. Se non è disponibile il numero di componenti del Collegio dei Probiviri prescritto per deliberare, gli atti vengono rimessi senza indugio al Consiglio Nazionale, il quale procede direttamente o nominando membri ad acta del Collegio dei Probiviri.

### Art. 18. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Competente a promuovere il procedimento disciplinare è il presidente dell'associazione, che delega un componente del consiglio nazionale a sostenere la richiesta di applicazione di sanzioni presso il collegio dei probiviri, in qualità di promotore del procedimento, con facoltà di subdelega ad altro iscritto all'U.N.C, che deve essere approvata dal Presidente. Competente a promuovere l'azione disciplinare nei confronti del Presidente è uno dei due vicepresidenti scelti dal consiglio nazionale. In tal caso, come in quello di procedimento disciplinare nei confronti di un componente del consiglio nazionale, l'inculpato e il promotore dell'azione disciplinare, nell'eventuale sede di reclamo ai sensi dell'art. 18 comma 6 del presente codice, saranno automaticamente dispensati dal prendere parte come membro alle sedute del consiglio nazionale in funzione giudicante.

2. Tutte le comunicazioni relative al corso del procedimento disciplinare devono essere fatte all'iscritto che vi è sottoposto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al suo domicilio professionale o alla sua residenza, a meno che il contenuto di esse non sia letto alla presenza dell'interessato, che non sia rimasto contumace, durante le udienze del collegio dei probiviri. In ogni fase e grado del procedimento disciplinare è sempre ammesso il deposito di memorie e documenti, purchè attinenti alla questione da discutere. L'onere di provare la commissione di illeciti disciplinari e la relativa colpevolezza compete all'autorità che promuove il procedimento.

3. La richiesta di apertura di un procedimento disciplinare, se non manifestamente priva di fondamento, deve essere comunicata all'iscritto, a cura del presidente del collegio dei probiviri, mediante chiara e circostanziata contestazione del fatto di cui viene incolpato, del luogo e del tempo in cui esso sarebbe accaduto e delle disposizioni deontologiche violate; l'interessato, con preavviso di almeno cinque giorni, deve essere ammesso a comparire avanti il collegio dei probiviri per essere sentito a chiarimento e discolpa prima che il procedimento si apra; se chiarimenti e discolpe appaiono sufficienti a escludere la necessità di un procedimento disciplinare, la richiesta viene archiviata. In caso contrario, o qualora l'interessato non compaia, il presidente del collegio dei probiviri apre il procedimento, nomina un relatore e fissa un'adunanza per lo svolgimento dell'istruttoria, la discussione e la decisione; detti provvedimenti vengono comunicati all'interessato che non sia comparso; l'adunanza non può tenersi prima di dieci giorni dalla comunicazione, verbale all'interessato che sia comparso o scritta a colui che non sia comparso, della decisione di tenerla.

4. Nell'adunanza prevista per l'istruttoria, se l'inculpato compare, ha facoltà di farsi assistere da un collega o da un difensore di fiducia; se non compare, viene dichiarato contumace e avrà diritto solo alla comunicazione dell'avvenuta decisione del procedimento; nell'adunanza, il promotore del procedimento e l'inculpato hanno facoltà di chiedere che siano sentiti testimoni ed eventuali esperti a suffragio delle proprie tesi; se non è possibile esaurire l'istruttoria in un'unica adunanza, il presidente dispone un rinvio non superiore a tre giorni; se non è possibile procedere a discussione nella stessa adunanza in cui si è tenuta l'istruttoria, il presidente può disporre un rinvio non superiore a sette giorni.

5. All'esito della discussione, nella quale la difesa dell'inculpato ha comunque diritto a essere ascoltata per ultima, il collegio dei probiviri delibera la decisione e ne legge il dispositivo nell'adunanza, comunicando la motivazione al promotore e all'inculpato entro tre giorni dalla discussione, ovvero, in casi che richiedano maggiore ponderazione, comunica dispositivo e motivazione al promotore e all'inculpato entro cinque giorni dalla discussione.

6. Avverso le decisioni del collegio dei probiviri è ammesso motivato ricorso, da presentarsi, a cura dell'inculpato o del promotore, con raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede dell'associazione, entro quindici dalla comunicazione della motivazione della decisione impugnata; su ricorso decide, sentite le parti, ed entro quindici giorni dalla proposizione del medesimo, il consiglio nazionale; il ricorso sospende l'esecuzione della decisione di primo grado; si applicano le disposizioni del comma 4 e del comma 5, ma l'ulteriore istruttoria si tiene solo se indispensabile per la decisione.

#### Art. 19. PROCEDIMENTO CAUTELARE.

1. Per l'applicazione delle misure cautelari si seguono i principi e le disposizioni che regolano il procedimento disciplinare in quanto compatibili.

2. Il collegio dei probiviri, autonomamente o su richiesta del consiglio nazionale, può applicare in via provvisoria la sospensione cautelare agli iscritti, previa contestazione degli addebiti almeno cinque giorni prima dell'adunanza che decide in merito; si applica il procedimento di cui all'art. 16 comma 4, ma i termini degli eventuali rinvii sono ridotti a due giorni.

3. I provvedimenti applicativi della sospensione cautelare sono modificabili o revocabili in ogni tempo, su richiesta di chiunque interessato, ove siano venute meno le esigenze che li hanno imposti e giustificati.

#### TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

## **Art. 20. DISPOSIZIONE FINALE E DI RINVIO.**

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente codice, si fa rinvio agli altri atti normativi e ai singoli provvedimenti degli organi direttivi dell'U.N.C..